

QUESITI
al 24 Luglio 2015

**RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA - STRADA DI COLLEGAMENTO
ALL'ACCESSO EST DELLO STABILIMENTO ILVA E ALLE FUTURE AREE PORTUALI.
IMPORTO A BASE D'ASTA € 1.276.379,41 CIG 6309030840 - CUP H31B99000010001**

Quesito n.10 (Costo personale)

Buongiorno, con la presente chiediamo se nella lista, colonna VIII si richiede il prezzo unitario offerto relativo al costo del personale al netto di spese generali e utile : è corretto? Bisogna stornare la percentuale delle spese generali e dell'utile?

Risposta quesito n.10

In merito alla Vs richiesta del 23 Luglio us (ns prot. 2079_2015) relativa al costo del personale, si risponde che nella colonna VIII il costo del personale da inserire è al netto delle spese generali e degli utili come da Voi indicato; la lista delle categorie impone infatti di indicare, per ogni voce, al netto di spese generali e utile, il costo relativo al personale (colonna VIII) che il concorrente ritiene di sostenere sulla base dei propri costi del personale, la cui valutazione è da intendersi sottratta alle logiche di mercato.

Le spese generali e l'utile di impresa non rientrano nel prezzo offerto nella colonna VIII, ma sono inclusi nei prezzi indicati dal concorrente nella colonna VI.

QUESITI
al 22 Luglio 2015

**RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA - STRADA DI COLLEGAMENTO
ALL'ACCESSO EST DELLO STABILIMENTO ILVA E ALLE FUTURE AREE PORTUALI.
IMPORTO A BASE D'ASTA € 1.276.379,41 CIG 6309030840 - CUP H31B99000010001**

Quesito n.7 (Caratterizzazione analitica idrocarburi IPA)

In riferimento alla procedura aperta per l'esecuzione dei lavori "STRADA DI COLLEGAMENTO ALL'ACCESSO EST DELLO STABILIMENTO ILVA E ALLE FUTURE AREE PORTUALI" Codice CIG 6309030840, si pone il seguente quesito

Per quanto concerne i rifiuti di cui alla voce del computo metrico estimativo (doc. n. 055PES/6.03/R009) n. 8/36 NP.CIV.03 LAVORI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD. 17.05.04 - TERRA E ROCCE NON CONFORMI NON PERICOLOSE (IDROCARBURI IPA) esiste una caratterizzazione analitica? se sì dove è possibile visionarla?

I terreni in questione c'è la possibilità che superino i limiti di legge così da considerarsi pericolosi?

In attesa di una Vostra solerte risposta,

Risposta quesito n.7

In merito alla Vs richiesta del 17 Luglio us (ns prot. 1998_2015) relativa alla eventuale disponibilità di caratterizzazione analitica delle terre e rocce di scavo non conformi non pericolose di cui alla voce 8/36 NP.CIV.03 del doc. 055/PES/6.03/R009, si risponde che non è disponibile una caratterizzazione analitica specifica.

Nelle valutazioni di progetto si è assunto cautelativamente di ipotizzare come non conformi non pericolosi tutti i terreni che saranno scavati, senza martellone, all'interno della cosiddetta "zona AFO" come meglio descritta nel doc. 055/PE/6.03/R019 "Relazione tecnica gestione delle materie". Relativamente alla possibilità che i terreni in questione superino i limiti di legge così da considerarsi pericolosi, in sede di progetto tale eventualità è stata valutata come scarsamente probabile: qualora in sede di caratterizzazione del rifiuto per il conferimento a impianto di smaltimento lo stesso dovesse risultare pericoloso tale diversa situazione sarà regolarizzata dalla Direzione Lavori nell'ambito della gestione operativa dell'appalto.

Quesito n.8 (Analisi prezzi)

Con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:

Nell'elenco degli elaborati di gara è segnalato, ma manca, l'elaborato n. "055/PES/6.03/R007 Analisi Prezzi".

E' possibile ottenerlo?

Risposta quesito n.8

In merito alla Vs richiesta del 20 Luglio us (ns prot. 2024_2015) relativa alla presunta mancanza, fra i documenti di gara, dell'elaborato n. "055/PES/6.03/R007 Analisi Prezzi" precisiamo che gli elaborati di gara sono quelli riportati nel Disciplinare di gara, come di seguito riportato:

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara
- c) Schema di contratto
- d) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (norme generali, norme tecniche, allegati)
- e) Cronoprogramma
- f) Elenco prezzi unitari
- g) Piano di sicurezza e coordinamento
- h) Elaborati di progetto:

Relazioni		
Relazione generale di progetto		
Relazione geologica e geotecnica		
Relazione idrologica		
Relazione idraulica acque sotterranee e superficiali		
Relazione risoluzione interferenze		
Computo metrico estimativo		
Quadro d' incidenza della manodopera		
Piano di manutenzione dell'opera		
Relazione tecnica gestione delle materie		
Relazione tecnica dimensionamento delle pavimentazioni		
Relazione tecnica dimensionamento opere idrauliche		
Relazione tecnica dimensionamento opere impiantistiche		
Relazione tecnica dimensionamento recinzione		
Elaborati grafici:		
Corografia Generale		
Inserimento urbanistico		
Stato Attuale Planimetria generale e piano quotato		
Stato Attuale Opere di interesse generale		
Stato di Progetto Planimetria generale e piani quotati		
Stato di Progetto Planimetria Demolizioni/Interventi		
Progetto Stradale Planimetria di tracciamento		
Progetto Stradale Profilo longitudinale in asse		
Progetto Stradale Sezioni trasversali		
Progetto Stradale Sezioni tipo e particolari costruttivi		
Progetto Stradale Planimetria segnaletica orizzontale e verticale		
Opere Idrauliche Planimetria generale		
Opere Idrauliche Profili longitudinali dorsali		
Opere Idrauliche Particolari costruttivi		
Opere Impiantistiche Planimetria generale e layout cavidotti e circuiti		
Opere Impiantistiche Particolari costruttivi		
Opere Impiantistiche Schema unifilare quadro elettrico		
Progetto Stradale Recinzione		
Progetto Stradale Planimetria e dettagli per il superamento barriere architettoniche		
Opere Impiantistiche Planimetria e dettagli allacci alle reti impiantistiche		
Stato Di Progetto Opere di interesse generale		

- i) Lista delle categorie di lavoro e forniture di cui al punto 5.4.2 del presente.

L'elaborato n. "055/PES/6.03/R007 Analisi Prezzi", pur facendo parte della documentazione di progetto, non costituisce elaborato di gara.

Quesito n.9 (criterio aggiudicazione)

La presente per chiedere se il criterio di aggiudicazione dell'appalto in oggetto è il seguente:

massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;

a) si procederà, ai sensi dell'art. 122 comma 9 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo **86, comma 1**. Ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia di cui al suddetto articolo comma 1, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora, nell'effettuare il calcolo del 10% di cui al suddetto articolo, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte saranno, altresì, accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia. Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà all'esclusione automatica e la stazione appaltante applicherà l'art.86 comma 3 del d.l.vo n.163/2006 e s.m.i per la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

ovvero in media.

Risposta quesito n.9

In merito alla Vs richiesta del 22 Luglio (ns prot. 2045_2015) relativa alla modalità di aggiudicazione, si risponde che non è prevista l'esclusione automatica e si riportano gli art.3 e 4 del Disciplinare di Gara:

Art. 3. - Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 82 del Codice, mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo su cui opera il ribasso percentuale risultante dalla compilazione della lista delle lavorazioni e forniture è di Euro 1.236.999,01.

In ottemperanza all'comma 3-bis dell'art.82 del D.Lgs 163/2006 introdotto dall'art.32, comma 7-bis, dalla legge 9 Agosto 2013, n.98 (G.U. n 194, s.o. 63, del 20/08/2013) di conversione del DL 69/2013, nella "lista delle lavorazioni e forniture previste" il concorrente dovrà indicare il prezzo unitario offerto per ogni lavorazione al netto del costo del personale (al netto di spese generali e utili).

Art. 4. - Verifica dell'anomalia dell'offerta

Sarà valutata la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, come stabilito dall'art. 86 del D.lgs 163/2006.

La Stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D.Lgs n. 163/06, si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. Ove l'esame delle giustificazioni prodotte in sede di offerta non fosse sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la Stazione appaltante procederà alla verifica ed all'eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse in ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 87 e 88 del D.Lgs n. 163/06.

Verranno escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultassero, nel complesso, inaffidabili.

Nel caso in cui si vengano a configurare offerte sospette di anomalia sarà, in primo luogo, sottoposta a verifica l'offerta del concorrente che risulti primo classificato, qualora la stessa risulti anormalmente bassa e venga esclusa, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

QUESITI
al 16 Luglio 2015

**RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA - STRADA DI COLLEGAMENTO
ALL'ACCESSO EST DELLO STABILIMENTO ILVA E ALLE FUTURE AREE PORTUALI.
IMPORTO A BASE D'ASTA € 1.276.379,41 CIG 6309030840 - CUP H31B99000010001**

Quesito n.1 (sopralluogo)

QUESITO SOPRALLUOGO CON PROCURA	
<u>Alla cortese attenzione del Responsabile del Procedimento</u>	
In riferimento alla gara di cui al CIG: 6309030840, e precisamente in merito al sopralluogo obbligatorio, nel Disciplinare di gara vengono indicate le figure autorizzate ad effettuarlo: rappresentante legale, direttore tecnico, soggetto diverso, purché dipendente dell'Impresa, si comunica che: è stata rilasciata procura speciale a persona di fiducia, avente rapporto di lavoro d'opera professionale con l'impresa, incaricato direttamente dal legale rappresentante di rappresentarlo ai sensi degli artt. 1388, 1389, 1392 e 1393 del c.c. munito di procura notarile speciale. Si fa presente che, nell'ordinamento civile italiano, la procura è l'atto giuridico, rivolto ai terzi, con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce direttamente il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto (detto rappresentante); gli effetti di questi atti giuridici saranno direttamente imputati al rappresentato stesso, pertanto in quanto atto di rappresentanza diretta, rientra in quanto previsto dal Dpr 207/2010 (Regolamento Appalti) Art. 106 comma 2 che recita: L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente..ecc. La dichiarazione di cui sopra è comunque autonoma rispetto all'attestato di sopralluogo rilasciato dall'ente appaltante e moltissimi enti stanno consentendo l'effettuazione del sopralluogo da parte del procuratore speciale delle imprese. Tra gli altri il Consiglio Regionale del Piemonte, la Regione Umbria, la ASL di Milano, il Prov. OO.PP. Lombardia-Liguria ed il Consiglio Regionale d'Abruzzo che in risposta a preciso quesito, comunicano: "Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale od in sua vece da un procuratore speciale" "Il sopralluogo non può essere effettuato da persona che non risulti alle dipendenze del concorrente, salvo il caso di rilascio - da parte del legale rappresentante del concorrente medesimo - di apposita procura con cui al procuratore venga concessa la legale rappresentanza della società ai fini dell'effettuazione del sopralluogo" ; "Il sopralluogo potrà essere effettuato da procuratore speciale munito di apposita procura notarile." "I Procuratori speciali sono configurabili come rappresentanti dell'impresa e pertanto possono eseguire il sopralluogo" Inoltre, alla luce del principio del favor participationis, si riporta quanto ribadito anche dal Parere ANAC n.104 del 09/06/2011, per cui " ..la disciplina vigente non preclude al "procuratore speciale", se munito dei necessari poteri, di eseguire sopralluoghi ed impegnare l'impresa, eventualmente, anche sottoscrivendo o presentando l'offerta e firmando il contratto d'appalto". Ciò premesso, si richiede di far intervenire al previsto sopralluogo, con la Procura Notarile, un rappresentante legalmente riconosciuto dal titolare/legale rappresentante, evitando così gli ingenti danni derivanti dall'impossibilità dello stesso di partecipare alla gara in oggetto per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche.	

Risposta quesito n.1

In merito alla Vs richiesta del 10 Luglio us (ns prot. 1848_2015) circa la possibilità di far effettuare il sopralluogo da un vostro collaboratore munito di procura speciale, si risponde che, come indicato all'art.6 del Disciplinare di Gara, il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale (o dal titolare dell'impresa) o dal direttore tecnico, o dal dipendente dell'impresa purché delegato dal rappresentante legale stesso (o dal titolare) secondo le modalità del disciplinare cui si rinvia e non da soggetti terzi diversi: pertanto non è ammesso il sopralluogo da parte di soggetti muniti di procura speciale che non siano dipendenti dell'Impresa.

Visto che nella Vostra richiesta è riportata una parte del parere dell'A.V.C.P. 104/2011 (riferito ad una stazione appaltante che aveva ammesso al sopralluogo solo il legale rappresentante e il direttore tecnico delle imprese), si evidenzia che il comma precedente a quello da Voi citato, così recita: *“Al limite, per evitare che tale accertamento tecnico sia ridotto ad un mero adempimento burocratico, la stazione appaltante può sempre prescrivere nel bando che la visita dei luoghi venga effettuata da soggetto comunque riconducibile alla struttura organizzativa dell'impresa concorrente, secondo la relativa disciplina codicistica.”* per poi continuare: *“Del resto, e con specifico riferimento al caso di specie, va considerato che la disciplina vigente non preclude al ‘procuratore speciale’, se munito dei necessari poteri, di eseguire sopralluoghi ed impegnare l'impresa, eventualmente, anche sottoscrivendo o presentando l'offerta e firmando il contratto d'appalto.”*

Inoltre segnaliamo che la più recente determinazione n. 4/2012 dell'A.V.C.P. specifica che: *“Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente, nella lex specialis di gara, quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente. Inoltre, è da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito.”*, in ossequio all'art. 106 del D.P.R. 207/2010 che al comma 2 così recita: *“L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati*

progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”.

Poiché il disciplinare di gara prevede all'art. 6 *“Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.”*, **l'effettuazione del sopralluogo non può essere eseguita da un delegato non dipendente dall'impresa o da persona in possesso di procura notarile non dipendente dall'impresa.**

Quesito n.2 (sopralluogo)

In riferimento alla gara d'appalto di cui al CIG: 6309030840, richiediamo se è possibile far intervenire al previsto sopralluogo, con la delega del legale rappresentante, una delle seguenti figure: - collaboratore tecnico esterno oppure - dipendente con contratto di collaborazione a prestazione d'opera o con voucher INPS per lavoro di tipo accessorio	
---	--

Risposta quesito n.2

In merito alla Vs richiesta del 10 Luglio us (ns prot. 1847_2015) circa la possibilità di far effettuare il sopralluogo da un vostro collaboratore tecnico esterno o persona con contratto di collaborazione a prestazione d'opera, o con voucher INPS per lavoro di tipo accessorio, si risponde che come indicato all'art.6 del Disciplinare di Gara:

- il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale (o dal titolare dell'impresa) o dal direttore tecnico, o dal dipendente dell'impresa purché delegato dal rappresentante legale stesso (o dal titolare) secondo le modalità del disciplinare cui si rinvia e non da soggetti terzi diversi: pertanto non è ammesso il sopralluogo da parte di soggetti con contratto di lavoro occasionale o con contratti di prestazione d'opera essendo tale rapporto di lavoro non configurabile come rapporto di lavoro dipendente con l'impresa, così come non è ammissibile il collaboratore tecnico esterno.

Quesito n.3 (scaricamento documentazione di gara)

Buongiorno, in riferimento alla gara relativa ai lavori di **"strada di collegamento all'accesso est dello stabilimento Ilva e alle future aree portuali"**, la scrivente chiede, più dettagliatamente, cosa significa e cosa bisogna fare della dichiarazione del disciplinare di gara n. 5.1.4 (bisogna fare la dichiarazione ed inserirla nella busta dei documenti di gara od altro?). grazie.

Risposta quesito n.3

In merito alla Vs richiesta del 13 Luglio us (ns prot. 1886_2015) relativa al punto 5.1.4 del Disciplinare di Gara, si risponde di attenersi scrupolosamente a quanto riportato dal testo:

"Nella busta "A" devono essere contenuti i seguenti documenti:

(....)

5.1.4 copia della comunicazione inviata a Sviluppo Genova SpA relativa allo scaricamento dal sito internet www.sviluppogenova.com della documentazione tecnica, dei capitoli d'onere e dei documenti complementari da parte del concorrente singolo o di una delle imprese del raggruppamento, consorzio o GEIE costituito o da costituirsi, di cui alle lettere d), e), f) e f-bis) dell'art. 34 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di cui al punto VI.3.1) del Bando di Gara;"

Tale punto richiede quindi di inviare a Sviluppo Genova, via mail o via fax, una comunicazione dell'avvenuto scaricamento della documentazione di gara presente sul sito internet, e di inserirne una copia nella documentazione allegata all'offerta.

Quesito n.4 (sopralluogo)

Con la presente la scrivente impresa , chiede a questa spettabile Amministrazione un appuntamento per effettuare il sopralluogo sull'area di svolgimento dei lavori "di collegamento all'accesso Est dello stabilimento Ilva e alle future aree portuali", e comunica la partecipazione alla procedura di cui all'oggetto.

Risposta quesito n.4

In merito alla Vs richiesta di appuntamento (ns prot. 1889_2015) per effettuare il sopralluogo si risponde che, come da art.6 del Disciplinare di Gara, le date disponibili per il sopralluogo sono: **Mercoledì 15 Luglio 2015** alle ore 11.00 e **Martedì 21 Luglio 2015** alle ore 11.00; ai soli fini organizzativi, occorre prenotarsi via mail o via fax e di TALE PRENOTAZIONE NON VERRA' DATO ALCUN RISCONTRO.

L'appuntamento sarà in Via Muratori 15 a Genova Cornigliano; di tale sopralluogo verrà rilasciata attestazione scritta che dovrà essere allegata all'offerta.

In occasione del sopralluogo verrà consegnata alle Imprese la lista delle categorie che dovrà essere utilizzata per la formulazione dell'offerta economica.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Quesito n.5 (sopralluogo)

In riferimento alla procedura in oggetto se è possibile far effettuare presa visione degli elaborati e sopralluogo ad un Nostro collaboratore con regolare contratto d'opera.

Il nostro collaboratore si presenterà il giorno dell'appuntamento con regolare delega scritta firmata dal Legale Rappresentante e copia contratto d'opera.

Risposta quesito n.5

In merito alla Vs richiesta del 14 Luglio us (ns prot. 1898_2015) circa la possibilità di far effettuare la presa visione degli elaborati ed il sopralluogo da un vostro collaboratore con contratto d'opera, si risponde che come indicato all'art.6 del Disciplinare di Gara:

- la documentazione di gara ed gli elaborati di progetto sono consultabili all'indirizzo internet <http://www.sviluppogenova.com/www/post/bandi-e-gare/procedura-aperta-strada-di-collegamento-allaccesso-est-dello-stabilimento-ilva-e-alle-future-aree-portuali/>
- il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale (o dal titolare dell'impresa) o dal direttore tecnico, o dal dipendente dell'impresa purché delegato dal rappresentante legale stesso (o dal titolare) secondo le modalità del disciplinare cui si rinvia e non da soggetti terzi diversi: pertanto non è ammesso il sopralluogo da parte di soggetti con contratto di lavoro occasionale o con contratti di prestazione d'opera essendo tale rapporto di lavoro non configurabile come rapporto di lavoro dipendente con l'impresa.

Quesito n.6 (oneri sicurezza aziendali)

Nella dichiarazione di offerta si chiede di indicare i costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 87 c. 4 del Codice.

Si chiede se gli oneri da indicare siano esclusivamente quelli da rischio specifico (cd "oneri aziendali").

Risposta quesito n.6

In merito alla Vs richiesta del 14 Luglio us (ns prot. 1911_2015) relativa ai costi della sicurezza da indicare ex art.87 comma 4, si risponde in maniera affermativa, sono i cosiddetti oneri aziendali e si riporta il testo del “Comunicato del Presidente dell’ANAC” del 27 maggio 2015:

“In tema di oneri di sicurezza aziendali, in aderenza al disposto dell’art. 87, comma 4, del Codice, al principio di tassatività delle cause di esclusione espresso dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice e all’orientamento giurisprudenziale all’epoca prevalente, l’Autorità ha espresso l’avviso che la richiesta ai concorrenti di indicare questi oneri, per quanto sia opportuna già in sede di offerta anche per gli appalti di lavori, possa avvenire anche in un momento successivo in sede di verifica di congruità.

Sulla questione è recentemente intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 la quale, sanando il contrasto giurisprudenziale esistente, ha ritenuto che l’obbligo di procedere alla previa indicazione dei costi di sicurezza aziendali, pur se non dettato expressis verbis dal legislatore, si ricavi in modo univoco da un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice. L’Adunanza Plenaria ha precisato, dunque, che ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione, nelle offerte per lavori, dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta» per difetto di un suo elemento essenziale e comporta, perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9 del 2014).

Pertanto, al fine di garantire l’osservanza del principio di diritto espresso nella recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria e di evitare di generare un errato affidamento dei concorrenti in ordine all’assenza dell’obbligo in questione, le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere nei bandi di gara l’obbligo degli operatori economici di indicare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali. Di conseguenza, al punto 1 del paragrafo 17.1 del bando-tipo n. 2 (qualunque sia la formula e l’opzione prescelte) occorrerà inserire la seguente frase: «La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice».